

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 20/05/2008 n. 2355

d.lgs 163/06 Articoli 154 - Codici 154.1

In materia di finanza di progetto, una valutazione comparativa delle varie proposte, con applicazione di principi che reggono le procedure concorsuali nel caso che si presentino più proposte, non esclude che l'amministrazione possa valutare le singole proposte ed eventualmente scartarle, quando ritiene che esse, singolarmente considerate, già non siano rispondenti ai parametri di valutazione indicati dalla norma ovvero non corrispondano all'interesse pubblico. L'amministrazione, inoltre, non è tenuta ad effettuare obbligatoriamente una stima d'insieme della singola proposta, valutandola in relazione a tutti i parametri elencati nell'art. 37, ter, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e mediando, quindi, tali valutazioni. E' infatti sufficiente la valutazione negativa di uno solo dei parametri indicati dalla norma a legittimare l'esclusione di una proposta.